

(N. 679)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 18 ottobre 1949 (V. Stampato N. 520-4)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 OTTOBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corti dei conti.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 6.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo *A* qualificato « ottimo »;

b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali;

c) gli impiegati di gruppo *B* della Corte

dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali ».

*Art. 12.* — È sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo.

« Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima ».

## Art. 2.

Coloro che, avendo partecipato ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 12, come sopra modificato, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto del combinato disposto degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, modificati dalla presente legge, sono nominati nel grado da conferire venendo inseriti nel ruolo tra gli altri candidati nominati, secondo la graduatoria generale di merito e con la stessa anzianità, ai soli effetti giuridici, di questi ultimi.

## Art. 3.

Possono essere disposte nomine ad aiuto referendario, in base al concorso indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 15 novembre 1946 per un numero di posti superiore di un quinto a quello dei posti messi a concorso.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**